



1

COMUNE DI FORMAZZA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
(DENOMINAZIONE COMUNALE)**

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE PRODUZIONI E DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione della De.Co. comunale
- Art. 5 Istituzione del Registro De.Co. comunale.
- Art. 6 Logo De.Co.
- Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. comunale ai prodotti locali
- Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.Co. comunale ai prodotti locali
- Art. 9 Commissione comunale per la De.Co.
- Art. 10 Utilizzo della De.Co., marchi e loghi e relativi loghi
- Art. 11 Controlli e sanzioni
- Art. 12 Struttura organizzativa competente
- Art. 13 Iniziative comunali
- Art. 14 Le tutele e le garanzie
- Art. 15 Attività di coordinamento
- Art. 16 Rinvio alle norme statali e regionali
- Art. 17 Norme finali

Allegato A - Fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato B - Fac-simile di domanda da compilare in bollo

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e valorizzazione delle produzioni e delle filiere commerciali e di tutte le attività connesse al settore agro-alimentare tradizionale locale che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Formazza.

2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.to Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed in conformità alle finalità di cui all'art. 2 lettere g) ed e) del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle produzioni, alle filiere e attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute tipiche di Formazza, rappresentano un valore aggiunto per il territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.

Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di manifestazioni aventi per scopo la promozione in ogni senso di queste produzioni, che, avendo un forte radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si *generano*, il Comune di Formazza, grazie alle predette iniziative, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute su tutta la comunità.

4. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 il Comune può attuare forme di cooperazioni con altri Comuni anche per quanto riguarda le funzioni del comma 3 del presente articolo.

5. Nel contempo, in attuazione dei principi statuari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali operanti nel territorio comunale.

6. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

7. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale) per le produzioni ed i prodotti che rientrano nei parametri di cui ai commi precedenti.

Art. 2 – Modalità e ambito dell'intervento comunale

1. *L'intervento comunale, ai fini dell'attuazione di quanto previsto al precedente art. 1 si attua come segue:*

- a) indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni, trasformazioni e/o confezioni tradizionali) che siano meritevoli di evidenza pubblica, per promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;
- b) assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività socio-economiche e culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- c) intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) promozione e sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle risorse disponibili di bilancio a tal fine destinate e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- e) contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola a qualsiasi titolo e/o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o aventi specifiche caratteristiche organolettiche (derivanti dal genotipo o dal fenotipo del prodotto) e che pertanto lo rendono "unico", anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 4 – Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., "Denominazione Comunale", per attestare l'origine dei prodotti di cui all'art. 3 ed il loro legame storico, culturale e agro-ambientale con il territorio del Comune di Formazza; il prodotto deve avere caratteristiche morfologiche, pedo-climatiche peculiari da cui si sono sviluppate tradizioni gastronomiche e/o produzioni agricole le cui caratteristiche quanti-qualitative

ed organolettiche (oltre che attitudinali con riferimento alla modalità di consumo dei prodotti) sono specifiche se non uniche e ottenibili solo nel territorio del Comune di Formazza.

2. Attraverso la De.Co. comunale si mira a:

a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;

b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La De.Co. costituisce attestazione di origine geografica, equivalente nel significato, negli obiettivi e negli effetti, ad un marchio che attesta la provenienza locale.

4. La De.Co. ed il relativo logo sono di esclusiva proprietà del Comune di Formazza. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 – Istituzione del Registro De.Co. comunale

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12 un Registro Pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Formazza che ottengono la De.Co. così come un registro nella medesima sede per quei prodotti che ottengono la De.Co. sovra-comunale in cui rientra anche il comune di Trissino.

2. L'iscrizione nel Registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
- le imprese e/o privati che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. comunale sui loro prodotti in quanto gli stessi sono rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:

- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- Formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- Carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- Salse e condimenti;
- Paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- Preparazioni di pesci;
- Altri prodotti di origine animale;
- Piatti tradizionali della cucina locale;
- Bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.

5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. comunale anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. comunale le imprese agricole, artigianali, commerciali e privati, nonché gli Enti e le Associazioni, ed i privati cittadini che svolgono l'attività inerente la produzione e/o commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Formazza, anche se non vi hanno la sede legale.
7. L'autorizzazione all'utilizzo del logo individuato per la specifica De.Co. può essere concessa anche gli esercizi commerciali che non rientrano nell'ambito territoriale del Comune di Formazza previa richiesta scritta alla Commissione. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento a insindacabile giudizio della Commissione.
8. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. comunale anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
10. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. comunale per più prodotti diversi.
11. Per ogni prodotto De.Co. comunale è istituita (ed approvata) una scheda quantitativa con le caratteristiche specifiche (organolettiche e non, modalità produttive o di filiera) del prodotto.

Art. 6 – Logo De.Co. comunale

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5, vengono adottati degli appositi loghi identificativi a colori, allegati alla scheda identificativa di prodotto.

Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Formazza, ed essere strettamente legati alle tecniche agricole, alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale possono essere riconosciute solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti e/o modalità riportate nella scheda descrittiva di cui al comma 11 dell'art. 5.
3. in caso di trasformazione a qualsiasi titolo e/o preparazione del prodotto finale, l'imprenditore deve preparare il prodotto finale destinato al consumo o alla vendita esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune di Formazza.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. comunale devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle organolettiche e quanti-qualitative e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. (Allegato A)

In particolare dovranno essere indicati:

- ✚ il nome del prodotto;
- ✚ l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Formazza).
- ✚ le caratteristiche quanti-qualitative del prodotto, le tecniche di produzione e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- ✚ i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la produzione, la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- ✚ la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. La Giunta Comunale, di cui al successivo art. 12, ricevuta la segnalazione e verificata la completezza della stessa, la sottopone ai fini del giudizio di ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. alla Commissione Comunale competente di cui all'art. 9 che si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, con parere vincolante.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione competente, ove lo ritenga necessario, può effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione competente, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verifica se il prodotto segnalato ha le caratteristiche utili per l'iscrizione al registro De.Co. comunale e predisponde, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari con allegato apposito logo identificativo a colori, ovvero, ove necessario, il disciplinare di produzione e/o di trasformazione.

6. Completata l'istruttoria, il Sindaco e la Giunta Comunale provvedendo con propri provvedimenti ad iscrivere i prodotti su cui la Commissione ha espresso parere favorevole nel registro De.Co. comunale recependo, contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.Co. comunale.

7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.Co., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta di De.Co. (conforme all'allegato B).

8. L'iscrizione delle Imprese o Aziende agricole nel registro De.Co. comunale, qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è ugualmente disposta con atto dirigenziale.

9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'Impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel Registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto può essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

L'eventuale diniego conseguente a parere negativo della Commissione deve essere adeguatamente motivato.

10. L'iscrizione nel Registro De.Co. comunale non comporta oneri per l'Impresa.

11. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo devono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

12. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la nomina della Commissione comunale ed ogni nuova iscrizione nel registro della De.Co comunale.

Art. 9 – Commissione Comunale per la De.Co.

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.Co. è affidato a apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale.

In commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, gli imprenditori agricoli in forma singola o associata nonché rappresentanti qualificati dell'enogastronomia e associazioni a livello nazionale operanti nel comparto gastronomico, enologico e di valorizzazione della cucina italiana o Organizzazioni Professionali e Ordinistiche di Settore.

2. La Commissione De.Co. è composta da tre Membri più il Presidente e precisamente:

- Presidente: Sindaco o suo delegato (membro di diritto);
- Membri: tre tecnici o esperti scelti come indicato nel comma 1.

I membri sono designati dal Sindaco previa eventuale verifica di disponibilità da parte degli esponenti di cui al comma 1, esperita mediante pubblico avviso. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Responsabile del Procedimento o suo delegato.

3. A supporto del lavoro della Commissione, in considerazione delle possibili e diverse tipologie di prodotti agro-alimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

4. La Commissione De.Co. dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. Sede della Commissione è di norma il Comune di Formazza, ma la stessa può essere convocata dal Presidente anche in altra sede, se necessario.

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10– Utilizzo della De.Co. e De.Co. sovra-comunale e dei relativi loghi

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." comunale e dei relativi loghi identificativi alle Imprese e Aziende agricole iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.

3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. comunale nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli ai modelli depositati; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione dell'impresa o Azienda agricola al Registro di cui all'art. 5 (data e numero).

4. Il logo De.Co. comunale deve essere posizionato in modo chiaro e visibile rispetto ai fruitori del prodotto; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co. comunale.

5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.

6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", "di 1° qualità" e simili.

7. Il Comune di Formazza, proprietario del logo De.Co. comunale, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co comunale da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Formazza a termini di legge.

2. Possono essere fatti controlli da parte dell'Amministrazione comunale in osservanza del presente Regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione una o più delle seguenti motivazioni:

- ✚ Il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- ✚ Il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co. comunale;
- ✚ La perdita dei requisiti richiesti;
- ✚ L'uso difforme o improprio del logo De.Co. comunale, accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
- ✚ Gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- ✚ Frode alimentare.

5. Qualora gli Organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

6. La Commissione di cui all'art.9, con proprio provvedimento, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co. comunale, solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'Organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

7. Imprese o aziende alle quali è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non possono richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è l'Ufficio delle Attività Produttive del Comune di Formazza.

2. Il Dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13 – Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune ricerca, ai fini di tutela della De.Co. comunale, forme di collaborazione con Enti ed Associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti locali.

Art. 14 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune di Formazza, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15 – Rinvio alle norme statali e regionali

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 16 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

ALLEGATO "A"

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Formazza
Frazione Ponte, 4
28863 FORMAZZA (VB)

12

OGGETTO: segnalazione De.Co. comunale.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ e
residente in _____ Via _____ codice fiscale _____
in qualità di _____

segnala il seguente prodotto ai fini dell'attribuzione della De.Co. comunale.

Denominazione:

Area geografica di produzione:

Luogo di lavorazione:

Ditte produttrici (se conosciute):

Allega i seguenti documenti: *

Data _____

Firma

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 10 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*

ALLEGATO "B"

(Fac-simile di domanda da compilare)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Formazza
Frazione Ponte, 4
28863 FORMAZZA (VB)

13

OGGETTO: richiesta De.Co. comunale.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ e
residente in _____ Via _____ codice fiscale _____
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta _____
avente la qualifica di:

- Imprenditore agricolo
- Artigiano
- Commerciante al dettaglio
- Esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Altro

Con sede in _____ Via _____ P. Iva _____

Premesso:

- che la propria ditta produce il prodotto _____;
- che il suddetto prodotto:

- È già iscritto nel registro comunale De.Co.;
- Per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Formazza, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale;

CHIEDE

- Di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto;
- L'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo;

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- Di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- Che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- Che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- Di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.

Allega i seguenti documenti:

- Scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co. comunale).
- Altro _____*

Data _____

Firma

** Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)*